

| N. | Primo Firmatario | Contenuto | Esito |
|-------|------------------|--|-------|
| 1.46 | Martella (PD) | Prevede che ANAC, in collaborazione con le autorità di regolazione di settore, ANCI e UPI, predisponga un cruscotto informativo sulla gestione dei servizi pubblici locali a livello provinciale e metropolitano, nell'ambito della piattaforma unica della trasparenza. | |
| 2.0.1 | Martella (PD) | aggiunge l'articolo 2-bis, che introduce la possibilità per gli enti che intendano operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di chiedere all'ANAC di verificare preventivamente l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. Per quanto di interesse, per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti, l'ANAC opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. | |
| 3.1 | Bergesio (Lega) | prevede che le procedure per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici siano strutturate in modo da favorire, a parità di altre condizioni, non solo la pluralità di soggetti attivi nella gestione, ma anche l'uso di tecnologie e componentistica prodotta all'interno dell'Unione europea. | |
| 4.16 | Sironi (M5S) | Prevede che i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale, i risultati delle gare e i criteri di selezione dei vincitori siano pubblicati in formato aperto (open data), accessibile a tutti. | |
| 4.24 | Sironi (M5S) | Prevede che le regioni e le autorità competenti istituiscano una piattaforma online permanente per consentire a cittadini e associazioni di inviare segnalazioni, osservazioni e suggerimenti sul servizio di trasporto pubblico regionale. Prevede, inoltre, che l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) pubblichi annualmente un report contenente i dati relativi alle gare, agli affidamenti e alle segnalazioni pervenute tramite la piattaforma, con indicazione delle misure adottate per il miglioramento dei servizi. | |

| | | | |
|--------|-----------------|---|--|
| 5.0.2 | Bergesio (Lega) | Istituisce un meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla presenza di cantieri che limitano il regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente consentite. | |
| 6.0.13 | Magni (AVS) | Aggiunge l'articolo 6-bis, concernente modifiche in materia di trattamenti automatizzati di dati personali nell'ambito delle attività di "scoring". In particolare, introduce una disciplina specifica per il trattamento automatizzato di dati personali, compresa la profilazione, finalizzato all'elaborazione di un tasso di probabilità sull'affidabilità e solvibilità dell'interessato e a un suo particolare comportamento futuro, quando la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale con l'interessato dipenda in modo decisivo da tale tasso di probabilità. | |
| 6.0.15 | Magni (AVS) | Aggiunge l'articolo 6-bi, concernente modifiche in materia di poteri del Garante. In particolare, introduce un nuovo potere per il Garante Privacy, ovvero sia quello di ispezionare, analizzare e testare, ove necessario in forma anonima, specifici beni, applicativi, prodotti e servizi. | |
| 6.0.16 | Lombardo (Az) | Aggiunge l'articolo 6-bis, relativo a disposizioni in materia di tutela dei consumatori da clausole vessatorie, che introduce limiti alle modifiche unilaterali dei contratti, consentendole solo per ripristinare gli effetti economici del contratto a fronte di situazioni esterne avverse e non dipendenti dalla responsabilità del produttore, che abbiano ridotto la redditività di più di un terzo. La motivazione della variazione deve essere ragionevole e spiegata chiaramente ai consumatori per iscritto, in non più di tremila caratteri. Le variazioni sono inoltre vietate se l'utile netto del produttore è uguale o superiore a cento milioni di euro, la durata totale o residua del contratto è inferiore a un anno e la possibilità di introdurre variazioni non era chiaramente indicata nei termini del contratto. Prevede, inoltre, che, in ogni caso, la previsione di una possibilità di recesso non sana la nullità di una variazione non consentita in base ai nuovi limiti alle modifiche unilaterali dei contratti. Chiarisce, infine, che le parti contrattuali possono adire il giudice ordinario per la violazione delle disposizioni in materia di clausole vessatorie. | |

| | | | |
|------|---------------|--|--|
| 8.2 | Martella (PD) | Prevede che l'elaborazione dell'atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico da parte del MIMIT e del MIUR avvenga d'intesa con le associazioni datoriali, comprese quelle delle micro e piccole imprese. | |
| 8.7 | Giacobbe (PD) | Include, tra le materie dell'atto di indirizzo strategico elaborato congiuntamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'università e della ricerca, la modernizzazione e la digitalizzazione delle filiere manifatturiere tradizionali, oltre alla valorizzazione delle conoscenze e al trasferimento tecnologico. | |
| 8.9 | Giacobbe (PD) | Prevede che le risorse trasferite alla Fondazione Tech e Biomedical, nel limite di 250 milioni di euro, siano destinate esclusivamente a progetti che abbiano PMI come destinatari finali o partner attuatori essenziali del trasferimento tecnologico. Include l'obbligo che almeno il 40% delle risorse complessivamente gestite dalla Fondazione sia allocato a progetti che identifichino PMI come destinatari finali o partner attuatori essenziali. | |
| 8.12 | Magni (AVS) | Amplia la platea dei soggetti che possono concorrere al trasferimento tecnologico, includendo enti pubblici e privati, università, enti di ricerca, consorzi, imprese innovative, incubatori certificati o accreditati, poli tecnologici, acceleratori, centri per il trasferimento tecnologico e altri soggetti operanti nel campo della ricerca e negli ecosistemi regionali della conoscenza, dello sviluppo e dell'innovazione. Inoltre, introduce un requisito di coerenza progettuale con l'atto di indirizzo strategico per le fondazioni che vogliono concorrere al trasferimento tecnologico. Infine, esplicita che l'ampliamento della platea dei soggetti che possono concorrere al trasferimento tecnologico è finalizzato ad attivare le competenze locali, promuovere la coesione territoriale e favorire l'integrazione delle politiche regionali di innovazione. | |

| | | | |
|------|-----------------------|--|--|
| 8.13 | Martella (PD) | <p>Amplia i soggetti che possono concorrere al trasferimento tecnologico, includendo enti pubblici e privati, università, enti di ricerca, consorzi, imprese innovative, incubatori certificati o accreditati, poli tecnologici, acceleratori, centri per il trasferimento tecnologico e altri soggetti operanti nel campo della ricerca e negli ecosistemi regionali della conoscenza, dello sviluppo e dell'innovazione, oltre alle fondazioni previste dalla legge, ai centri di competenza ad alta specializzazione e all'ente nazionale di ricerca e sperimentazione in agricoltura. Introduce, inoltre, finalità territoriali esplicite, come l'attivazione delle competenze locali, la promozione della coesione territoriale e l'integrazione delle politiche regionali di innovazione.</p> <p>Infine, richiede alle fondazioni di dimostrare coerenza progettuale con l'atto di indirizzo strategico, oltre ad avere competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie.</p> | |
| 8.14 | Sabrina Licheri (M5S) | <p>Amplia la platea di soggetti che possono concorrere al trasferimento tecnologico, includendo enti pubblici e privati, università, enti di ricerca, consorzi, imprese innovative, incubatori certificati o accreditati, poli tecnologici, altri soggetti operanti nel campo della ricerca e negli ecosistemi regionali della conoscenza, dello sviluppo e dell'innovazione, acceleratori e centri per il trasferimento tecnologico. Le fondazioni previste dalla legge devono dimostrare coerenza progettuale con l'atto di indirizzo strategico.</p> | |
| 8.15 | Sabrina Licheri (M5S) | <p>Include tra i soggetti che possono concorrere al trasferimento tecnologico tutti gli enti pubblici, le università, gli enti di ricerca, i consorzi e le imprese innovative.</p> | |
| 8.27 | Paroli (FI) | <p>Include Unioncamere tra i soggetti che facilitano il trasferimento tecnologico attraverso azioni di informazione, orientamento e accompagnamento delle imprese, tramite accordi di collaborazione o forme di cooperazione. Prevede, altresì, la possibilità di accordi di collaborazione o cooperazione tra Unioncamere e università, CNR, ENEA e altri enti nazionali di ricerca per promuovere azioni di informazione, orientamento e accompagnamento delle imprese, anche tramite la rete dei punti impresa digitale del sistema camerale e dei propri organismi specializzati.</p> | |

| | | | |
|------|-----------------------|---|--|
| 8.28 | Manca (PD) | Include Unioncamere tra i soggetti che facilitano il trasferimento tecnologico attraverso azioni di informazione, orientamento e accompagnamento delle imprese. Prevede, inoltre, la possibilità di accordi di collaborazione o forme di cooperazione tra Unioncamere e università, CNR, ENEA e altri enti nazionali di ricerca per promuovere azioni di informazione e orientamento sul trasferimento tecnologico e accompagnamento delle imprese, anche tramite la rete dei Punti Impresa Digitale del sistema camerale e dei propri organismi specializzati. | |
| 8.29 | Sabrina Licheri (M5S) | Include Unioncamere tra i soggetti che concorrono al trasferimento tecnologico, tramite accordi di collaborazione o forme di cooperazione, facilitando il trasferimento tecnologico attraverso azioni di informazione, orientamento e accompagnamento delle imprese. Prevede, inoltre, la possibilità di accordi di collaborazione o cooperazione tra Unioncamere e università, CNR, ENEA e altri enti nazionali di ricerca, per promuovere azioni di informazione, orientamento e accompagnamento delle imprese sul trasferimento tecnologico, anche tramite la rete dei punti impresa digitale del sistema camerale e dei propri organismi specializzati. | |
| 8.36 | Giacobbe (PD) | Prevede l'assegnazione di un punteggio premiale ai progetti che dimostrano più alto potenziale di ricaduta industriale e un coinvolgimento strutturato delle piccole e medie imprese, nonché a quelli che prevedono meccanismi di ingaggio semplici e percorsi di trasferimento tecnologico calibrati sulle reali capacità di assorbimento delle piccole e medie imprese. | |
| 8.37 | Bevilacqua (M5S) | Riserva il 40% delle risorse destinate al trasferimento tecnologico a progetti che identifichino esplicitamente una o più PMI come destinatari finali o partner attuatori essenziali. | |
| 8.51 | Gelmetti (FdI) | Introduce l'obbligo per il Garante Privacy di svolgere una valutazione analitica preventiva sugli impatti di un provvedimento sanzionatorio sugli indirizzi strategici in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico, nonché su altri interessi pubblici o diritti e libertà fondamentali, nei procedimenti sanzionatori riguardanti, in tutto o in parte, attività di trattamento di dati personali nell'ambito di progetti condotti dai soggetti che possono concorrere al trasferimento tecnologico o di progetti di ricerca scientifica | |

| | | | |
|-------|----------------|--|--|
| 8.0.2 | Fregolent (IV) | <p>Aggiunge l'articolo 8-bis, concernente l'abuso di posizione di particolare vantaggio economico. In particolare, introduce il divieto di abuso sul mercato da parte di un'impresa della posizione di particolare vantaggio economico di cui essa sia titolare in un diverso mercato, inoltre la posizione di particolare vantaggio economico è definita come la situazione in cui un'impresa, anche se non dominante, detiene una posizione in un mercato che le consente di operare con un ingiustificato vantaggio economico in un altro mercato, senza che i concorrenti possano efficientemente replicare tale offerta.</p> <p>Si presume, altresì, una posizione di particolare vantaggio economico quando un'impresa utilizza in un mercato un'infrastruttura di cui è titolare in un altro mercato, determinando un apprezzabile vantaggio, salvo prova contraria e l'abuso può consistere in rifiuto di vendere o comprare, imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, condizioni non replicabili per i concorrenti, interruzione arbitraria di relazioni commerciali.</p> <p>A seguire, l'AGCM può procedere a diffide e sanzioni nei confronti dell'impresa che abbia commesso l'abuso e le azioni civili in materia di abuso di posizione di particolare vantaggio economico sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa.</p> | |
|-------|----------------|--|--|

| | | | |
|-------|----------------|---|--|
| 8.0.3 | Gelmetti (FdI) | <p>Aggiunge l'articolo 8-bis, concernente l'abuso di posizione di particolare vantaggio economico. In particolare, introduce il divieto di abuso di posizione di particolare vantaggio economico, definita come la situazione in cui un'impresa, anche se non dominante, sfrutta un vantaggio in un mercato per ottenere un ingiustificato vantaggio economico in un altro mercato, senza che i concorrenti possano replicare tale offerta. Dispone, inoltre, una posizione di particolare vantaggio economico quando un'impresa utilizza in un mercato un'infrastruttura di cui è titolare in un altro mercato, anche non collegato, ottenendo un apprezzabile vantaggio, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati. Specifica, altresì, che l'abuso può consistere nel rifiuto di vendere o comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie all'ingrosso, nell'imposizione di condizioni non replicabili per i concorrenti al dettaglio o nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.</p> <p>Prevede che l'AGCM può, qualora ravvisi che un abuso di posizione di particolare vantaggio economico abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi e a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni nei confronti dell'impresa che abbia commesso detto abuso e le azioni civili in materia di abuso di posizione di particolare vantaggio economico, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni, sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa.</p> | |
|-------|----------------|---|--|

| | | | |
|-------|--------------|---|--|
| 8.0.4 | Damiani (FI) | <p>Aggiunge l'articolo 8-bis, concernente l'abuso di posizione di particolare vantaggio economico. In particolare, introduce il divieto di abuso di posizione di particolare vantaggio economico, che si verifica quando un'impresa, pur non essendo dominante, detiene in un mercato una posizione che le consente di operare in un altro mercato in una posizione di ingiustificato vantaggio economico, non replicabile efficientemente dai concorrenti. Prevede una presunzione relativa di posizione di particolare vantaggio economico quando un'impresa utilizza in un mercato un'infrastruttura detenuta in un altro mercato, anche non collegato, con un apprezzabile vantaggio, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità di dati.</p> <p>Tipizza, inoltre, alcune condotte abusive, quali il rifiuto di vendere o comprare, l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie all'ingrosso o non replicabili al dettaglio, e l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali con i concorrenti.</p> <p>Attribuisce, in seguito, all'AGCM il potere di intervenire, anche su segnalazione di terzi, in caso di abuso di posizione di particolare vantaggio economico, applicando le diffide e le sanzioni previste.</p> <p>Stabilisce, infine, che le azioni civili in materia di abuso di posizione, di particolare vantaggio economico, comprese quelle inibitorie e risarcitorie, siano proposte dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa.</p> | |
|-------|--------------|---|--|

| | | | |
|--------|---------------------|--|--|
| 8.0.5 | Cantalamessa (Lega) | <p>Aggiunge l'articolo 8-bis, concernente l'abuso di posizione di particolare vantaggio economico. In particolare, introduce il divieto di abuso di una posizione di particolare vantaggio economico, definita come una situazione in cui un'impresa, pur non essendo dominante, dispone di un vantaggio in un mercato che le consente di operare con un ingiustificato vantaggio economico in un altro mercato, senza che i concorrenti possano replicare tale offerta. Stabilisce la presunzione di posizione di particolare vantaggio economico quando un'impresa utilizza un'infrastruttura in un mercato diverso, anche non collegato, ottenendo un apprezzabile vantaggio, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.</p> <p>Evidenzia, inoltre, come l'abuso può consistere in rifiuto di vendere o comprare, imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie all'ingrosso, condizioni non replicabili al dettaglio, interruzione arbitraria delle relazioni commerciali.</p> <p>A seguire, dispone che l'AGCM può, qualora ravvisi che un abuso di posizione di particolare vantaggio economico abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste nei confronti dell'impresa che abbia commesso detto abuso. Infine, reca che le azioni civili in materia di abuso di posizione di particolare vantaggio economico, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni, sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa.</p> | |
| 8.0.16 | Naturale (M5S) | <p>Aggiunge l'articolo 8-bis, che estende la platea dei lavoratori usuranti includendo i lavoratori dipendenti del settore del commercio su aree pubbliche, che potranno accedere al pensionamento anticipato alle stesse condizioni previste per le altre categorie di lavoratori usuranti. Gli oneri derivanti dall'estensione della platea sono coperti a valere sulle risorse del Fondo per i lavori usuranti.</p> | |
| 8.0.24 | Naturale (M5S) | <p>Aggiunge l'articolo 8-bis, che ridefinisce le occupazioni soggette a tariffa annuale, includendo quelle permanenti o aventi durata non inferiore all'anno, non più limitandola alle occupazioni che coincidono con l'intero anno solare. Inoltre, modifica le tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee, riducendole per alcune classi demografiche di comuni. A seguire, introduce nuove regole applicative delle tariffe giornaliere, con frazionamento per 24 ore, possibilità di riduzioni/esenzioni/aumenti, riduzioni per mercati ricorrenti e fiere, e limiti al numero di giornate conteggiabili per mercati. Infine, introduce la possibilità di riscossione del canone su base annuale, con una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato</p> | |

| | | | |
|--------|----------------|---|--|
| 8.0.25 | Damiani (FI) | <p>Aggiunge l'articolo 8-bis, concernente l'offerta congiunta di servizi e beni. In particolare, esclude dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio le manifestazioni nelle quali l'offerta congiunta di beni e servizi appartenenti a diversi mercati è caratterizzata dalla proposizione di sconti e riduzioni di prezzo su uno o altro dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. È irrilevante, a tal fine, che i prodotti e servizi offerti congiuntamente provengano da una medesima impresa o da imprese differenti e che i prodotti o servizi siano acquistati congiuntamente o in momenti diversi. L'offerta congiunta può essere effettuata anche mediante buoni, emessi a fronte di una determinata spesa su un prodotto o servizi, da utilizzare su una spesa successiva per l'acquisto di un diverso bene o servizio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto avvenga nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita e anche in punti vendita di imprese diverse da quella presso il quale è stato effettuato il primo acquisto. Lo sconto o la riduzione può essere offerto sui singoli pagamenti relativi a contratti di durata.</p> | |
| 8.0.26 | Gelmetti (FdI) | <p>Aggiunge l'articolo 8-bis, concernente l'offerta congiunta di servizi e beni. In particolare, introduce una nuova esclusione dalla disciplina delle manifestazioni a premio per le offerte congiunte di beni e servizi appartenenti a diversi mercati, caratterizzate da sconti e riduzioni di prezzo su uno o altro dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. È irrilevante che i prodotti e servizi provengano da una medesima impresa o da imprese differenti e che siano acquistati congiuntamente o in momenti diversi. L'offerta congiunta può essere effettuata anche mediante buoni, emessi a fronte di una determinata spesa su un prodotto o servizio, da utilizzare su una spesa successiva per l'acquisto di un diverso bene o servizio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto avvenga nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita e anche in punti vendita di imprese diverse da quella presso il quale è stato effettuato il primo acquisto. Lo sconto o la riduzione può essere offerto sui singoli pagamenti relativi a contratti di durata.</p> | |

| | | | |
|--------|---------------------|---|--|
| 8.0.27 | Fregolent (IV) | <p>Aggiunge l'articolo 8-bis, concernente una revisione del regolamento delle operazioni a premio. In particolare, esclude dalla disciplina dei concorsi e operazioni a premio le manifestazioni nelle quali l'offerta congiunta di beni e servizi appartenenti a diversi mercati è caratterizzata dalla proposizione di sconti e riduzioni di prezzo su uno o altro dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. È irrilevante, a tal fine, che i prodotti e servizi offerti congiuntamente provengano da una medesima impresa o da imprese differenti e che i prodotti o servizi siano acquistati congiuntamente o in momenti diversi. L'offerta congiunta può essere effettuata anche mediante buoni, emessi a fronte di una determinata spesa su un prodotto o servizi, da utilizzare su una spesa successiva per l'acquisto di un diverso bene o servizio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto avvenga nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita e anche in punti vendita di imprese diverse da quella presso il quale è stato effettuato il primo acquisto. Lo sconto o la riduzione può essere offerto sui singoli pagamenti relativi a contratti di durata.</p> | |
| 8.0.28 | Cantalamessa (Lega) | <p>Aggiunge l'articolo 8-bis, concernente una revisione del regolamento delle operazioni a premio. In particolare, esclude dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio le manifestazioni in cui l'offerta congiunta di beni e servizi appartenenti a diversi mercati è caratterizzata da sconti e riduzioni di prezzo su uno o altro dei prodotti o servizi offerti congiuntamente, indipendentemente dall'identità dell'offerente e dalla tempistica di acquisto. L'offerta congiunta può essere effettuata anche mediante buoni, emessi a fronte di una determinata spesa su un prodotto o servizio, da utilizzare su una spesa successiva per l'acquisto di un diverso bene o servizio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto avvenga nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita e anche in punti vendita di imprese diverse da quella presso il quale è stato effettuato il primo acquisto. Lo sconto o la riduzione può essere offerto sui singoli pagamenti relativi a contratti di durata.</p> | |
| 8.033 | Speranzon (FdI) | <p>Aggiunge l'articolo 8-bis, concernente la disposizione per favorire il riequilibrio nel mercato delle comunicazioni elettroniche. In particolare, attribuisce all'AGCOM, in coordinamento con l'AGCM, il compito di avviare un'indagine conoscitiva sulle asimmetrie esistenti tra i soggetti che, attraverso la rete internet, offrono servizi, contenuti e applicazioni, sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5% del traffico dati, e gli operatori di comunicazioni elettroniche ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche. Aggiunge, altresì, che l'analisi deve essere completata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.</p> | |

| | | | |
|--------|---------------|--|--|
| 8.0.34 | Martella (PD) | Aggiunge l'articolo 8-bis, concernente misure per favorire il riequilibrio nel mercato delle comunicazioni elettroniche. In particolare, attribuisce all'AGCOM, in coordinamento con l'AGCM, il compito di avviare un'indagine conoscitiva per esaminare le eventuali asimmetrie esistenti tra i soggetti che offrono servizi, contenuti e applicazioni via Internet, responsabili di almeno il 5% del traffico dati, e gli operatori di comunicazioni elettroniche. Stabilisce, inoltre, che le conclusioni dell'indagine sono pubblicate sul sito dell'AGCOM e trasmesse alle competenti commissioni parlamentari. | |
| 9.0.2 | Nicita (PD) | Aggiunge, l'articolo 9-bis, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti il settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali, al fine di rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali | |
| 9.0.5 | Nicita (PD) | Aggiunge l'articolo 9-bis, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per istituire la Concessionaria nazionale per la gestione dello spettro nel mercato delle comunicazioni elettroniche e adeguare e coordinare la disciplina vigente, attribuendo alla Concessionaria compiti operativi di gestione, allocazione ed amministrazione dello spettro radioelettrico secondo procedure competitive e meccanismi di condivisione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dei principi di concorrenza, neutralità tecnologica, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione | |
| 9.0.17 | Nicita (PD) | Aggiunge l'art. 9-bis, che introduce un obbligo per le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale o operano in regime di monopolio legale di rendere accessibili a imprese terze, presenti su mercati diversi, beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva, a condizioni equivalenti a quelle praticate a società partecipate o controllate, e comunque eque e non discriminatorie, fatte salve le determinazioni delle autorità di regolazione di settore. Inoltre, estende i poteri di indagine e sanzione dell'AGCM anche al nuovo obbligo di accesso a beni e servizi. | |

| | | | |
|--------|-----------------------|---|--|
| 9.0.36 | Giacobbe (PD) | Aggiunge l'art. 9-bis, che introduce una disciplina specifica per il trattamento automatizzato di dati personali, compresa la profilazione, per elaborare un tasso di probabilità sull'affidabilità e solvibilità dell'interessato e su un suo particolare comportamento futuro, qualificandolo come processo decisionale automatizzato ai sensi del GDPR se la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale dipende in modo decisivo da tale tasso di probabilità. | |
| 9.0.37 | Bevilacqua (M5S) | Aggiunge l'art. 9-bis, che introduce nel Codice privacy un nuovo articolo che disciplina il trattamento automatizzato di dati personali per finalità valutative dell'affidabilità e solvibilità degli interessati, definendo le condizioni di liceità, i divieti, gli obblighi informativi e di accesso, e i diritti degli interessati. Inoltre, modifica il regime sanzionatorio del Codice privacy per includere le violazioni del nuovo articolo tra quelle soggette alle sanzioni amministrative più elevate. | |
| 9.0.41 | Sabrina Licheri (M5S) | Aggiunge l'art. 9-bis, che attribuisce al Garante Privacy il potere di ispezionare, analizzare e testare, ove necessario in forma anonima, specifici beni, applicativi, prodotti e servizi, al fine di verificare la conformità dei trattamenti ad essi correlati al Regolamento (UE) 2016/679, sulla protezione dei dati personali, e al Codice in materia di protezione dei dati personali. | |
| 9.0.42 | Martella (PD) | Aggiunge l'art. 9-bis, che attribuisce al Garante Privacy il potere di ispezionare, analizzare e testare specifici beni, applicativi, prodotti e servizi, anche in forma anonima se necessario, per verificare la conformità dei trattamenti di dati personali al Regolamento (UE) 2016/679, sul trattamento dei dati personali, e al Codice in materia di protezione dei dati personali. | |
| 9.0.54 | Garavaglia (Lega) | Aggiunge l'art. 9-bis, che modifica l'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici, richiedendo l'accettazione di almeno uno tra la moneta elettronica e gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento nell'ambito dei servizi previsti dal TUB, invece di almeno una carta di debito, una carta di credito e le carte prepagate. Modifica, altresì, le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, applicandole nei casi di mancata accettazione di un pagamento con uno degli strumenti di pagamento elettronici, invece che solo con una carta di pagamento. | |
| 9.0.91 | Nastri (FdI) | Aggiunge l'art. 9-bis, che estende la delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici per l'installazione di dehors, attualmente limitata alle imprese di pubblico esercizio, anche alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita. | |

| | | | |
|---------|----------------|--|--|
| 9.0.92 | Fregolent (IV) | Aggiunge l'art.9-bis, che estende la delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici per l'installazione di dehors anche alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita. | |
| 9.0.104 | Nicita (PD) | Aggiunge l'art. 9-bis, che introduce uno strumento speciale per l'AGCM, che può condurre indagini conoscitive sui mercati dell'AI agentica sviluppata da grandi piattaforme online classificate come VLOP o VLOSE dalla Commissione europea. In caso di problemi concorrenziali con pregiudizio per i consumatori, l'AGCM può imporre misure strutturali o comportamentali necessarie e proporzionate, previa consultazione del mercato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento UE, anche senza accertare un'infrazione antitrust. | |
| 9.0.106 | Zullo (FdI) | Aggiunge l'art. 9-bis, concernente gli obblighi fiscali delle imprese extra-UE che esercitano attività di commercio elettronico in Italia. In particolare, prevede che le imprese con sede legale in Stati non appartenenti all'UE, che effettuano vendite di beni tramite piattaforme di commercio elettronico a consumatori situati in Italia, siano tenute al versamento dell'imposta sui servizi digitali, ove ne ricorrano i presupposti. Stabilisce, altresì, che i soggetti di cui al punto precedente devono iscriversi al registro telematico nazionale delle imprese esercenti commercio elettronico, istituito presso l'Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Prevede, inoltre, che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, stabilirà le modalità attuative delle disposizioni, con particolare riguardo agli obblighi dichiarativi, alla tracciabilità dei pagamenti e ai controlli fiscali. | |
| 9.0.107 | Martella (PD) | Aggiunge l'art. 9-bis, che prevede l'adozione, entro 6 mesi, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ANAC e AgID, per individuare una modulistica standardizzata per i diversi adempimenti del Codice dei contratti pubblici, al fine di semplificare e uniformare la presentazione della documentazione alle PA e alle stazioni appaltanti sul territorio nazionale. | |
| 9.0.109 | Naturale (M5S) | Aggiunge l'art. 9-bis, che prevede un contributo di 5 milioni di euro per il 2026 a favore dei produttori di alimenti che investano in sistemi digitali, attraverso l'impiego di QR code sulle etichette per facilitare la comunicazione con i consumatori. Stabilisce anche che un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, definirà criteri, modalità e procedure di erogazione delle risorse entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. | |

| | | | |
|---------|--------------|---|--|
| 9.0.111 | Nicita (PD) | <p>Aggiunge l'art. 9-bis, in materia di "Legge annuale per il digitale", che introduce la legge annuale per il digitale, finalizzata a coordinare le risorse finanziarie e i centri di spesa in materia digitale, monitorare lo stato di avanzamento e la programmazione della spesa relativa al settore digitale nelle amministrazioni pubbliche, razionalizzarne gli ambiti di intervento, evitare sovrapposizioni e ottimizzare i tempi di realizzazione degli interventi.</p> <p>La stessa legge è finalizzata a rimuovere ostacoli regolatori, promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, garantire l'accesso e la tutela di consumatori e imprese, accrescere l'innovazione, garantire uno sviluppo equo e sostenibile, mantenere dinamiche concorrenziali, promuovere il commercio elettronico equo, tutelare il pluralismo e garantire i diritti fondamentali dei cittadini nel web.</p> | |
| 9.0.113 | Trevisi (FI) | <p>Aggiunge l'art. 9-bis, che prevede che i contratti per adesione stipulati con gli operatori di comunicazione elettronica possano includere una clausola di adeguamento automatico dei prezzi, in misura corrispondente all'aumento dell'indice annuale dei prezzi al consumo, eventualmente incrementato di un coefficiente predeterminato e reso noto all'utente prima della sottoscrizione del contratto. Inoltre, reca che il valore del coefficiente di maggiorazione dell'indice dei prezzi al consumo non può essere superiore a un valore massimo, definito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.</p> <p>Inoltre, stabilisce che l'adeguamento dei prezzi può essere effettuato non più di una volta l'anno ed ha effetto sui prezzi applicabili per i successivi 12 mesi e che gli operatori forniscono agli utenti finali un'informativa trasparente e completa in merito all'adeguamento dei prezzi contrattualmente previsto, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di prevista applicazione, con modalità definite dall'AGCOM entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.</p> | |

| | | | |
|---------|-------------|--|--|
| 9.0.117 | Turco (M5S) | <p>Aggiunge l'art. 9-bis, che istituisce per il 2025 un'indennità di mancato ricollocamento per un massimo di 6 mesi, non prorogabili, per lavoratori licenziati a seguito di cessazione o dismissione di imprese con significativo impatto occupazionale, nelle more di processi di reindustrializzazione o nuove progettualità di servizi locali, che abbiano integralmente fruito della NASpI. L'indennità può essere autorizzata previo accordo in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle Regioni coinvolte, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2025. Aggiunge che le modalità operative sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione.</p> <p>Infine, reca che gli oneri sono coperti mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.</p> | |
| 9.0.123 | Nicita (PD) | <p>Aggiunge l'art. 9-bis, che prevede che l'utilizzo di dati e contenuti degli utenti presso le piattaforme digitali, ai fini dell'addestramento di tecnologie e servizi di IA, sia subordinato alla previa acquisizione del consenso degli utenti. Aggiunge che le modalità di acquisizione del consenso devono essere identiche, nei modi e nella forma, ovvero con lo stesso grado di autenticazione, di quanto previsto per l'accesso alla piattaforma. Deve sempre essere disponibile, per l'utente finale, la possibilità di esercitare l'opzione di rimozione del consenso su singoli contenuti come sul complesso dei contenuti presenti, passati e futuri rilasciati dall'utente. Inoltre, il Garante Privacy entro 60 giorni dall'approvazione della legge, emana il Regolamento di monitoraggio e sanzione per le violazioni.</p> | |
| 9.0.125 | Basso (PD) | <p>Aggiunge l'art. 9-bis, che istituisce l'Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie, con sede a Genova, dotata di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, e con funzioni di vigilanza, consulenza, sicurezza, sensibilizzazione, formazione e sanzionatorie. Aggiunge che l'Autorità svolge funzioni di indagine, regolazione, supervisione, promozione, coordinamento, segnalazione, predisposizione di ambienti di test, tutela dell'integrità cerebrale, monitoraggio degli sviluppi etici, legali e sociali, e acquisizione di nuove funzioni attribuite dalla normativa nazionale ed europea.</p> | |